

STATUTO

DJ CHANNEL TV ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata "DJ Channel TV ODV", assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Corte Lunardo n. 6, 30173 Mestre/Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, previa delibera dell'Organo di Amministrazione (ODA), solo se effettuata all'interno del medesimo comune.

A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione è "DJ Channel TV ODV" e si dispone l'utilizzo obbligatorio dell'acronimo ODV nei rapporti coi terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato "DJ Channel TV ODV" è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed agisce secondo questo statuto.

L'assemblea dei soci può deliberare l'eventuale approvazione del regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari (come, a titolo esemplificativo, quote associative, loro importo e scadenza; rimborsi spese, loro ammontare e condizioni; modalità di votazione delle cariche elettive; libro soci...). L'eventuale regolamento deve essere coerente con il presente Statuto e deve rispettare i principi ai quali quest'ultimo si conforma.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività di ordine generale)

L'associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo generale dell'associazione è quello di perseguire la crescita e lo sviluppo di ogni individuo, con particolare attenzione alle persone socialmente escluse, svantaggiate, emarginate o discriminate, favorendo in questo modo l'integrazione e la socialità.

In conformità all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, le seguenti attività:

lettera i) art. 5 del D. Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

lettera d) art. 5 del D. Lgs. 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni volte alla realizzazione delle finalità di cui sopra, si concretizzano nelle seguenti attività:

1. promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale e non solo, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili; valorizzando l'adozione del mezzo radiofonico, televisivo e web come strumento finalizzato alla promozione culturale, artistica, educativa e formativa, in tutte le sue forme ed espressioni, favorire lo scambio di idee multiculturali, contenuti ed esperienze, collaborare con partner nazionali ed internazionali a progetti legati alla formazione e alla comunicazione attraverso l'ausilio di siti web con cui promuovere la diffusione di musica, immagini video e informazioni;
2. accrescere le esperienze e le conoscenze sul territorio di appartenenza con la scoperta delle risorse, peculiarità, tradizioni ed espressioni culturali favorendo anche la trasformazione delle risorse presenti in successive risorse con più alto potenziale di sviluppo ed efficacia.
3. effettuare programmi musicali radiofonici e via web atti a diffondere qualsiasi tipo di musica per il divertimento e lo svago, programmi radiofonici e via web di informazione musicale e culturale in genere, promuovere, organizzare e gestire corsi e laboratori strumentali e vocali, di dizione e di tecnica radiofonica, di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, di recitazione, di animazione, registrazioni fonografiche, seminari, stage, spettacoli ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sul territorio sia tra i giovani che tra gli adulti;
4. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per l'attivazione, lo svolgimento, la gestione, di corsi per la diffusione della cultura musicale;
5. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
6. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;

7. svolgere attività editoriale letteraria e musicale;
8. curare la creazione di siti e applicazioni informatiche, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
9. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
10. svolgere qualsiasi altra attività al servizio di eventuali parti sociali, culturali, sportive e musicali, garantendo atteggiamento inclusivo e che può rivolgersi anche alle categorie più fragili;
11. realizzare iniziative e programmi di informazione e divulgazione.

ART. 5bis

(attività secondarie e strumentali)

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo.

In via esemplificativa e non esaustiva:

- compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione
- effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, persone fisiche e giuridiche, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, tramite partecipazione a bandi e richieste;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di ordine generale.

ART. 6

(Ammissione dei soci)

Sono soci ordinari dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione del socio ordinario è subordinata al versamento della quota sociale annuale definita ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto ed all'accettazione con delibera dell'ODA, ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

La qualifica di socio ordinario è a tempo indeterminato, ferme restando le cause di perdita della

qualità di socio ai sensi del successivo art. 8.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto, che esercitano secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 7

(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, se previamente autorizzati dal Presidente o dall'ODA e previa esibizione delle pezze giustificative;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali; prendere visione degli atti interni all'Associazione, come ad esempio la documentazione economico finanziaria, le delibere dell'ODA.
- di esaminare i libri sociali tenuti dall'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. Per esercitare tale diritto, l'associato deve presentare una richiesta scritta, anche a mezzo e-mail o posta elettronica certificata (PEC), indirizzata all'Organo di Amministrazione, specificando il libro o i libri sociali di cui chiede la presa visione. L'Organo di Amministrazione, verificata la qualifica di associato del richiedente, fissa un appuntamento presso la sede legale dell'ente entro e non oltre 15 [quindici] giorni dal ricevimento della richiesta. La presa visione avviene alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione o di un suo delegato. L'associato ha il diritto di prendere appunti e di ottenere, a proprie spese, copie anche digitali o fotostatiche dei libri esaminati, previo rimborso dei soli costi vivi di riproduzione e supporti, ove applicabili. L'esercizio del diritto di esame deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento UE 2016/679) e secondo modalità tali da non intralciare la normale attività amministrativa dell'Associazione. I dati acquisiti non possono essere utilizzati per finalità contrarie agli scopi associativi o lesive della dignità degli associati e dell'ente stesso.

I Soci hanno inoltre il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota sociale secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 11.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per il mancato versamento della quota associativa, recesso volontario, morte o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'ODA.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero danneggia moralmente l'Associazione, fomenta dissidi in seno ad essa o comunque tenga un comportamento contrario alle sue finalità, può essere escluso dall'Associazione. Il provvedimento di esclusione del socio è deliberato dall'assemblea e deve essere comunicato all'interessato mediante mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione con l'indicazione delle relative motivazioni. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può proporre ricorso e richiesta di riesame all'assemblea dei soci che decide in via definitiva nella prima riunione utile, previa audizione dell'interessato ove lo richieda. Resta in ogni caso salva la facoltà del socio escluso di impugnare la deliberazione di esclusione dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione medesima ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta automaticamente la perdita della qualifica di socio ordinario e dei diritti conseguenti. Il versamento della quota associativa può essere effettuato in qualsiasi giorno dell'anno ed ha validità fino al termine dell'esercizio in corso.

Il socio è tenuto al rinnovo del versamento entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza e l'Associazione ha la facoltà di rammentare ai Soci la scadenza del versamento stesso, anche tramite l'invio di avviso scritto.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- * Assemblea dei soci
- * Organo di Amministrazione (ODA)
- * Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'associazione potrà istituire l'organo di controllo e il revisore, qualora ne ricorressero i presupposti di legge.

In tal caso l'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) o, in assenza di obbligo di legge, qualora l'Assemblea ne reputi opportuna la costituzione per ragioni organizzative. L'Organo di Controllo può essere composito (tre membri effettivi e due supplenti) o monocratico (un solo membro effettivo), secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. I componenti devono essere scelti tra le categorie di professionisti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, almeno un membro effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente, e attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In alternativa l'Assemblea può affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo

di cui al comma 1, a condizione che tutti i suoi componenti (o il sindaco unico, nel caso di organo monocratico) siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti durano in carica 3 [tre] anni e sono rieleggibili. Qualora l'Ente sia qualificato come non commerciale, l'incarico è tendenzialmente gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, o diversamente deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina in base alla complessità dell'incarico e nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 10

(L'assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ordinari dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Nell'Assemblea esercitano diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e che alla data di convocazione risultino iscritti da almeno tre mesi.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da

altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.

Tutti i voti sono palesi, tranne le eccezioni espressamente previste dallo Statuto che sono esercitate a scrutinio segreto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante e conservato dal Segretario dell'Associazione.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare l'ODA;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall'ODA.

ART. 12

(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata o richiesta firmata da almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata con ogni mezzo idoneo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 13

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,

gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

ART. 15

(Organo di Amministrazione ODA)

L'organo di Amministrazione (ODA) è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con voto di sfiducia espresso a maggioranza dei presenti.

L'ODA è formato da un numero di 7 componenti compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i Soci, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili. L'esercizio sociale continua fino alla sua conclusione naturale nel caso di mancanza fino ad un massimo di due componenti, e ne verrà garantita la funzionalità con il mantenimento delle cariche interne.

L'ODA è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'ODA ed è eletto dall'ODA stesso alla sua prima riunione.

L'ODA nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Il Segretario ha il compito, tra l'altro, di predisporre tutta la documentazione e gli atti da sottoporre all'ODA o all'Assemblea dei soci. Il Segretario è inoltre incaricato della corretta tenuta e conservazione di tutta la documentazione dell'Associazione, salve diverse determinazioni dell'ODA.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'ODA alla sua prima riunione

Il Presidente dura in carica quanto l'ODA e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'ODA, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo ODA.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'ODA, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'ODA in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o in materie a cui è stato specificatamente delegato.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- locazione dei beni immobili dell'ODV;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 18

(Il patrimonio)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi pubblici e privati;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. affitti dei beni immobili dell'ODV;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile, è interamente destinato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ed è costituito da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, quote di partecipazioni in altri enti giuridici.

I beni immobili, i beni mobili registrati e le quote di partecipazione possono essere acquistate dall'Associazione e sono ad essa intestate.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

La gestione dell'intero patrimonio dell'associazione è della associazione stessa, eventuali alienazioni sono effettuate con delibera dell'ODA.

L'Associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per l'organizzazione di attività istituzionali.

ART 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce

del bilancio dell'Associazione.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21

(Bilancio)

L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. A questo principio va ricondotta tutta l'attività e la gestione economica dell'Associazione ovvero la predisposizione di tutti gli atti e documenti necessari.

L'associazione redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'art. 13 D. Lgs. 117/2017 e lo deposita al RUNTS entro i termini di legge

Il bilancio è predisposto ed approvato dall'ODA entro il 30 marzo che lo sottopone all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'ODA che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita e tenuta dal Segretario dell'Associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta, in conformità all'art. 16 D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione dei Soci)

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento della associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto esclusivamente ad altri enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ai sensi dell'art. 9 del CTS

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore e si applicano le norme inderogabili del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto

in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. M. M.", is located in the center-right of the page.